

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "L'AMACA ONLUS"

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "L'Amaca Onlus", regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus.

L'Amaca Onlus è un'Associazione democratica, apolitica e aconfessionale, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione, giuridicamente costituita, ha sede in Roma. Può, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili in Italia e all'estero.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito nazionale ed internazionale tramite attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione si propone di:

1. svolgere attività nel settore dei servizi alla persona e dell'accoglienza familiare con particolare riferimento al nucleo madre-figlio;
2. svolgere attività di cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
3. svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione su tematiche di carattere sociale, con particolare riferimento a quelle oggetto dell'attività dell'organizzazione;
4. svolgere attività di formazione, aggiornamento ed aggregazione a favore dei volontari dell'organizzazione e dei beneficiari delle attività dell'associazione medesima.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- a) promuovere la realizzazione di attività di assistenza e sostegno nei diversi aspetti della vita quotidiana a favore di persone svantaggiate in ragione di proprie condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- b) promuovere la creazione e la gestione in proprio di case di accoglienza per minori svantaggiati, anche in collaborazione con strutture ospedaliere e non, pubbliche e private, esistenti sul territorio, con particolare riferimento ai minori bisognosi di cure e alle loro famiglie, al fine di far loro ritrovare il calore ed il conforto di un ambiente familiare;
- c) attuare programmi di cooperazione internazionale, anche con l'invio di volontari, nel campo sanitario, socio-sanitario, dell'istruzione e dello sviluppo economico locale. In relazione a quest'ultimo aspetto sostenendo, in particolare, lo sviluppo di progetti di microcredito a favore di attività economiche basate principalmente sulle tradizioni tessili, artigianali, artistiche, locali e sull'utilizzo delle risorse naturali;
- d) attuare programmi di sostegno a distanza dei minori e delle famiglie nei paesi in via di sviluppo;
- e) organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, nonché curare la realizzazione di pubblicazioni, studi e ricerche al fine di diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto e dell'aiuto reciproco tra persone e popoli;
- f) realizzare e/o organizzare spettacoli, video, mostre e qualsiasi altro evento finalizzato al raggiungimento degli scopi di cui al punto precedente, nonché alla raccolta fondi da destinare ai diversi progetti associativi;
- g) attivare e gestire laboratori artigianali con le finalità di aggregazione a vario titolo dei volontari dell'associazione medesima, di coinvolgimento dei beneficiari delle varie attività con particolare riferimento a quelli di cui al punto a) e b) del presente articolo, nonché di raccolta fondi;
- h) attuare collaborazioni con altre organizzazioni che condividano le medesime finalità dell'associazione e/o con enti ed istituzioni, sia privati che pubblici, nazionali ed internazionali, su specifici progetti relativi all'attività istituzionale dell'Associazione;
- i) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di queste accessorie e/o integrative, quali - tra le altre - le attività di sollecitazione alle diverse forme di sostentamento anche economico dell'Associazione medesima.

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione;
4. Il Vice-presidente;
5. Il Segretario-economo;

Inoltre, se deliberati dall'assemblea a norma del presente Statuto:

6. Il Comitato Etico;
7. Il Collegio dei Revisori dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 5 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche o enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art.6.

I soci si dividono in:

1. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
2. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno all'Associazione secondo quanto disposto dal successivo art. 6;
3. soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, in base a decisione del Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione;
4. soci benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, in base a decisione del Consiglio Direttivo, per aver contribuito in maniera determinante con la loro opera concreta o con rilevante sostegno economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni. In caso di adesione di enti, questi dovranno delegare un loro componente per la partecipazione all'assemblea.

I soci fondatori ed i soci ordinari possono essere insigniti della qualifica di soci benemeriti solo con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari e i soci benemeriti sono dispensati dal versamento delle quote sociali e, ove non siano anche soci fondatori od ordinari, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee.

ART. 6 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e da successiva valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare l'eventuale diniego all'ingresso.

Il Segretario-economista cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione, decadenza o decesso.

Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere di ciascun anno sociale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e del suo Codice Etico sentito anche il parere del Comitato Etico, ove attivato;
2. per violazioni palesi e ripetute degli obblighi statutari, dei regolamenti e delle delibere assembleari;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
4. per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per almeno 2 annualità consecutive.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato al socio entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo tramite raccomandata A/R. Il socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea nei 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione tramite raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea decide sul ricorso presentato ratificando la decisione del Consiglio Direttivo o rimandando allo stesso, sulla base di ulteriori elementi di valutazione, la decisione definitiva e inappellabile.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione (a titolo esemplificativo: partecipare in qualità di volontario alla gestione delle case di accoglienza, partecipare anche con missioni all'estero ai programmi di cooperazione internazionale, erogare o essere destinatario di specifici programmi formativi, prendere parte attiva alla vita dei laboratori e al funzionamento generale dell'Associazione con particolare riferimento alla sede della stessa);
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, qualora previsto dalla categoria di appartenenza;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono tenuti:

1. ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative e per la diffusione degli ideali e valori di cui l'Associazione è portatrice, come espressamente indicati nel Codice Etico della stessa;
3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
4. a versare la quota associativa annuale (soci fondatori e ordinari).

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei Bilanci di previsione e consuntivo ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2. elegge i componenti del Consiglio direttivo ed il Presidente dell'Associazione, nonché i componenti del Comitato Etico e, se attivato, quelli del Collegio dei revisori;
3. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni su proposta del Consiglio Direttivo;
4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
3. sull'attivazione del Comitato Etico e del Collegio dei Revisori dei conti a norma del presente Statuto.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, ai soci almeno 8 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11 - VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 12 - VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti l'attivazione del Comitato Etico e del Collegio dei Revisori dei conti per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci, per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 13 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un numero di membri compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione tramite cooptazione tra i soci rimanenti: in tal caso, i membri così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
3. deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
4. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
5. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
6. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
7. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, l'assunzione di personale sia con contratto a tempo determinato che indeterminato da adibire a compiti amministrativo-contabili e gestionali dell'Associazione, l'indicazione della sede, purché nel comune in cui l'associazione è situata.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto anche in via telematica, da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti nel relativo libro delle adunanze del Consiglio direttivo.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è

immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti: egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, in caso di sua temporanea assenza o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 17 - IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Il Segretario-economo è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Segretario-economo è responsabile di tutti gli adempimenti di legge in capo all'associazione.

ART. 18 - IL COMITATO ETICO

Il Comitato Etico, ove attivato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi o tra persone di chiara fama e comprovata onestà esterne all'associazione. I membri

del Comitato, ove attivato, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Etico, ove attivato, è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Comitato Etico, ove attivato, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei regolamenti verificando, in particolare, la conformità delle azioni poste in essere dai soci e dagli organi dell'Associazione con quanto prescritto dal Codice Etico dell'Associazione stessa.

La carica di membro del Comitato Etico è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, ove attivato, è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio, ove attivato, nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori, ove attivato, ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economo.

Ove attivato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Ove attivato, il Collegio dei revisori dei conti, alla fine di ciascun esercizio, predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 20 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti, ove attivato;

5. il libro giornale della contabilità sociale;
6. il libro dell' inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

ART. 21 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

Su specifica e motivata richiesta del Consiglio direttivo, l'Assemblea può deliberare di corrispondere compensi agli amministratori ed ai revisori fissandone l'entità, anche per periodi limitati di tempo.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni.

ART. 22 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile: da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività. Esso è costituito:

1. dal patrimonio iniziale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
2. dalle quote sociali e da eventuali ulteriori contributi dei propri soci;
3. da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
4. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
5. da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
6. da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
7. da proventi diversi.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

I fondi liquidi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso da presentare per l'approvazione in Assemblea, che sarà appositamente convocata entro il successivo mese di maggio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, nei 10 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 24 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione devolgerà il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.”

Il Segretario

Il Presidente